



39

*my*

1954 nonché dell'indennità di anzianità;  
- inalienabilità dei  $\frac{1}{5}$  delle rate di rendita arretrate e dell'indennità di anzianità per quanto riguarda il recupero da parte dell'Istituto del residuo debito per cessione stipendio e dell'anticipo di 2 milioni corrisposto in conto: compensabilità, invece, dei fixti arretrati sui  $\frac{1}{5}$  della rendita maturata anteriormente al giugno 1954. In via subordinata il prof. Puggioni chiede che sulle rate di rendita arretrate siano recuperati soltanto i canoni di affitto scaduti e non corrisposti e i 2 milioni liquidati in conto.

In relazione a quanto premesso e tenuto conto delle richieste avanzate dal prof. Puggioni, si pone la questione se converga o meno opporre formalmente all'interessato la compensazione, operata con provvedimento interno.

In proposito, il Servizio Legale ha formulato le seguenti riserve in ordine all'opportunità di adottare, allo stato delle decisioni del Consiglio di amministrazione, la soluzione affermativa: